



Pordenone, martedì 17 aprile 2012

Al Presidente del Consiglio comunale di Pordenone

## MOZIONE URGENTE

Il Gruppo consiliare Lega Nord del Comune di Pordenone,

### Premesso che

- ^ Appresa la volontà da parte dell'Amministrazione di Pordenone di disapplicare la normativa regionale in materia di welfare (L.R. N° 16 del 2011) in particolare per quanto riguarda il requisito della residenza di 24 mesi nella Regione FVG per l'accesso agli aiuti;
- ^ Appreso che la giustificazione di tale disapplicazione sia data dal ritenere "discriminatorio" il requisito della residenza in FVG di 24 mesi in base ad alcune sentenze giudiziarie, al diritto comunitario ed alla soggettiva interpretazione di contrasto con l'Art. 3 della Costituzione italiana;
- ^ La L.R. n° 16 del 2011 è stata impugnata dall'attuale Governo ma non ancora giudicata, e quindi formalmente in vigore a pieno titolo.

### Tenuto conto che

- ^ la Direttiva europea in materia di welfare 2003/109/CE afferma che "Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda".
- ^ La Direttiva europea in materia di welfare, la 2011/51/UE, che modifica ed estende la Direttiva europea 2003/109/CE, dichiara esplicitamente come positivo il requisito della residenza in quanto afferma che "la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano", e che "La concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale è importante anche per promuovere la coesione economica e sociale, che è un obiettivo fondamentale dell'Unione".
- ^ nell'Art.11 della Direttiva europea 2003/109/CE viene prevista la parità di trattamento tra i membri dell'unione e i cittadini che godono del soggiorno di lungo periodo ("cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni" nello stato in cui portano domanda"), i quali, per ottenere tale status, devono tra le altre richieste comprovare di disporre "di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato".
- ^ proprio per quanto affermato dall'Art. 11 della Direttiva europea 2003/109/CE per ottenere il

- permesso di lungo periodo i migranti di paesi terzi devono comprovare di disporre “di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato”, di conseguenza non si comprende la necessità di fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro.
- ▲ il requisito della residenza è valido per tutti, italiani, comunitari e cittadini di paesi terzi, e come tale, non discriminante.
  - ▲ non possa essere ritenuto principio equo quello di promuovere forme assistenzialistiche nei confronti di coloro i quali non dimostrano di voler/poter portare il proprio contributo al benessere della società in cui intendono insediarsi, vivere e partecipare,

## **IMPEGNA**

Il Sindaco e l'Assessore competente:

- al pieno rispetto nell'applicazione della L.R. n° 16 del 2011

Il Gruppo Consiliare comunale Lega Nord

Riccardo Piccinato  
Mara Piccin  
Isena Peresson